

Gruppo Consiliare Regione Lazio

# PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE

"Norme per promuovere l'uguaglianza e per contrastare le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere"

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI:

GAIA PERNARELLA

ROBERTA LOMBARDI

XALERIO NOVELLI

MARCO CACCIATORE

DEVID PORRELLO



## RELAZIONE

L'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede il principio della piena uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge <<.senza distinzione di sesso, di razza.... di condizioni personali e sociali>>.

L'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, avente valore di norma Costituzionale, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Costituzione della Repubblica - dispone: << Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza... ...la nascita od ogni altra condizione>>.

La Corte di Giustizia Europea, organo di giurisdizione permanente a presidio del rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con le sentenze n. C-13/94, C-117/2001 e C-423/2004, ha riconosciuto l'equiparazione delle discriminazioni, derivanti dall'identità di genere, alle discriminazioni verso coloro che intraprendono percorsi di transizione da un genere all'altro.

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 2 marzo 2017 ha riconosciuto la sussistenza di obblighi positivi degli Stati membri nel predisporre forme di tutela per le vittime di violenza derivanti dall'identità di genere, specificando che le pressioni psicologiche sono da equipararsi ai maltrattamenti, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, ed indicando gli art. 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura), 8 (rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di Discriminazione), come prescrittivi nei confronti degli Stati Membri.

La Corte Costituzionale, con sentenze n. 221/2015 e n. 180/2017, ha statuito la non necessità d'interventi sui caratteri sessuali primari, per il riconoscimento dell'identità di genere.

L'articolo 13 del Trattato CE, introdotto dal Trattato di Amsterdam, già stabiliva facoltà del Consiglio Europeo, previa consultazione del Parlamento Europeo, di prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso e le tendenze sessuali. In ottemperanza a tali previsioni, il Consiglio Europeo ha adottato le Direttive n. 78/2000, n. 113/2004 e n. 54/2006. I medesimi principi, sono ora ribaditi dal Trattato dell'Unione Europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, che elenca il principio di uguaglianza e non discriminazione tra i valori fondativi del Diritto dell'Unione Europea. In attuazione di tale Trattato, le Direttive n. 95/2011 e 29/2012 riconoscono, rispettivamente, le discriminazioni causate da identità di genere come motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato e tra i motivi che denotano obblighi positivi di protezione da parte delle legislazioni penali degli Stati Membri.

L'articolo 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea – Trattato di Nizza, ora Trattato Costitutivo dell'UE ex art. 6 Trattato di Lisbona - statuisce il divieto di <<...ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, .... l'età o le tendenze sessuali>>.

L'art. 6 dello Statuto della Regione Lazio fa propri i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ripudia ogni forma di discriminazione e di intolleranza.





Gruppo Consiliare Regione Lazio

Alla luce dell'evoluzione normativa citata, si ritiene necessario dotare la Regione Lazio di un'aggiornata normativa a tutela delle persone presenti sul territorio laziale, in relazione a fenomeni di discriminazione o di violenza determinati dall'orientamento sessuale o dell'identità in genere.

In coerenza con l'evoluzione della normativa costituzionale ed europea in atto, l'art.1 della presente Legge Regionale sancisce il riconoscimento della dignità e del diritto di ogni persona all'autodeterminazione, in relazione al proprio orientamento sessuale ed alla propria identità di genere, impegnando l'Ente a promuovere iniziative che neutralizzino pratiche discriminatorie e, soprattutto, forme di violenza, psichica o fisica, originate dall'esercizio di tale inviolabile diritto.

Coerentemente, l'art. 2 declina, in coerenza con le competenze dell'Ente regionale, gli ambiti nei quali tali iniziative andranno a strutturarsi, consapevoli della necessità di promuovere una cultura dell'accettazione e della conoscenza, in ogni formazione sociale dove ciascuna/o esprime la propria personalità.

L'art. 3 precisa che i progetti d'intervento, oltre a poter essere originati da altri Enti pubblici, possono altresì essere promossi da soggetti appartenenti al Terzo Settore, ferma la presenza di requisiti atti ad assicurare l'idoneità ed un sufficiente grado di professionalità ed appropriatezza delle misure eventualmente supportate dalla Regione.

L'art. 4 individua nella Giunta l'Organo propulsore delle attività atte ad assicurare un'effettiva definizione ed un incidente avvio dei progetti volti a contrastare la violenza e la discriminazione, che la presente Legge intende prevenire e, dove sussistente, neutralizzare.

L'art. 5 istituisce un Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze originate da identità di genere e/o orientamento sessuale, composto da figure istituzionalmente preposte al contrasto di tali fenomeni e prevedendo, altresì, forme di coinvolgimento e collaborazione – soprattutto ai fini del rilevamento dei fenomeni e della individuazione delle preminenti emergenze – di realtà appartenenti al Terzo settore.

La previsione di un'attività di analisi e rendiconto intende, infine, assicurare un monitoraggio costante, nel tempo, sul funzionamento della Legge stessa, onde valutarne, nel medio periodo, l'efficacia ed individuare, se necessario, correttivi alle previsioni e/o alla sua attuazione.

Gli stanziamenti previsti dall'art. 6 sono stati individuati con l'ausilio delle Funzioni preposte e si ritengono di entità sufficiente per un serio avvio delle iniziative, almeno prioritarie, contemplate dalla presente Legge.



(Oggetto e finalità)

1.La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3, e 21 della Costituzione, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 6 dello Statuto riconosce la dignità ed il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere e promuove, in collaborazione con i comuni e con le altre istituzioni, politiche e misure volte al superamento delle discriminazioni e alla prevenzione e al contrasto della violenza, determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.





(Interventi)

- 1.La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, in particolare:
- a) promuove attività di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e campagne di sensibilizzazione per le famiglie e gli studenti, per diffondere la cultura del rispetto e prevenire atti di bullismo motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
- b) promuove, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, la formazione di agenti delle forze dell'ordine, degli operatori sociali e del personale del pronto soccorso;
- c) opera affinché, nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale nonché nell'inserimento o reinserimento al lavoro, venga assicurata ad ogni persona uguaglianza di opportunità e nessuna discriminazione derivante dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
- d) promuove, nell'ambito dei propri uffici ed enti, l'adozione di modalità comportamentali ispirate al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e adotta tali modalità anche nei percorsi formativi del personale regionale e degli enti dipendenti;
- e) sensibilizza le aziende operanti sul territorio generale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale;
- f) promuove appositi programmi all'interno degli istituti penitenziari per prevenire e contrastare atti discriminatori e violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
- g) assicura la prosecuzione del percorso finalizzato al cambio di genere per coloro che lo avevano già intrapreso antecedentemente alla detenzione e altresì favorisce la predisposizione di presidi psicologici a supporto dei detenuti che dovessero maturare la volontà di intraprendere un percorso per il cambio di genere successivamente all'inizio della loro detenzione.



(Soggetti beneficiari)

1.I progetti relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 possono essere presentati dai comuni singoli o associati, dai municipi e dagli altri enti locali, dalle istituzioni scolastiche, dalle aziende sanitarie locali.

Sono, altresì, ammissibili progetti presentati dagli Enti del Terzo settore iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nel registro regionale delle associazioni e nell'albo delle cooperative sociali il cui statuto preveda espressamente, tra le finalità del loro operato, il contrasto alle discriminazioni originate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere delle vittime e che vantino una consolidata attività coerente con gli obiettivi della presente legge.

GM



(Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)

- 1.La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità relativi alla:
- a) redazione dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2;
- b) modalità di presentazione della domanda per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) formazione della graduatoria delle domande;
- d) erogazione dei finanziamenti;
- e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.
- 2. I finanziamenti sono concessi tramite espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.

Gu



(Osservatorio regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

- 1.La Regione istituisce, presso la direzione regionale competente, l'Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, di seguito denominato Osservatorio.
- 2.L'Osservatorio è composto da:
- a) il/la Dirigente dell'Area pari opportunità della Regione Lazio o persona delegata, col ruolo di Presidente dell'Osservatorio;
- b) l'Assessore/a con delega alle Pari Opportunità o una persona delegata;
- c) la/il Presidente della Commissione competente sulle Pari Opportunità o persona delegata;
- d) II/la Responsabile della Direzione Regionale con delega alla formazione o persona delegata;
- e) il/la Garante dei Detenuti del Lazio o persona delegata;
- f) tre esperti nelle tematiche della presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie;
- 2.L'Osservatorio svolge attività di monitoraggio relativamente all'insorgenza dei fenomeni discriminatori, collabora con le altre istituzioni, enti ed organismi, anche del Terzo Settore, per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza.
- Il Presidente dell'Osservatorio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Osservatorio, di consulenze e supporti a titolo gratuito di persone qualificate, appartenenti ad altri Enti od Organismi, che diano la loro disponibilità.

Con riguardo al territorio della Regione Lazio, l'Osservatorio, anche con l'ausilio di Enti del Terzo settore -come individuati dall'art. 3 della presente Legge - elaborerà una relazione annuale, volta ad identificare fenomeni discriminatori e/o prodromici di violenza, connessi all'orientamento sessuale o all'identità di genere delle vittime.

- 3. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla prevenzione degli atti discriminatori derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nonché, allo studio e al contrasto dei suddetti atti.
- 4. A tal fine, annualmente l'Osservatorio presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e alle



Gruppo Consiliare Regione Lazio

campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole.

5.Le attività dell'Osservatorio devono essere consultabili attraverso il sito istituzionale della Regione e la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.





(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 04 "Interventi a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali politiche sociali e famiglia" di un apposito fondo denominato "Fondo per la prevenzione e il contrasto di atti discriminatori derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere", nel quale confluiscono le risorse pari a euro 100.000,00 per l'anno 2019.

Cir



(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

6